

Pensioni, scadenza unica per tutti

AZIENDA SCUOLAI Pagina a cura di Nicola Mondelli 5.Continua

Il ministro Gelmini rompe gli indugi e fissa termini e modalità per il pensionamento 2009

Domande entro il 26 gennaio. Anche per i dirigenti scolastici

Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) con contratto a tempo indeterminato il ministro MariaStella Gelmini ha concesso altri 13 giorni di tempo per decidere del loro futuro professionale. E cioè se vogliono, a decorrere dal 1° settembre 2009, andare in pensione o se, pur andando in pensione, continuare a prestare servizio a part-time, ovvero chiedere di essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età. Con un decreto datato 9 gennaio 2009, il ministro dell'istruzione ha fatto gli indugi e ha stabilito essere il 26 gennaio il termine ultimo per manifestare la propria volontà, ovvero per revocare quella manifestata in precedenza. Per la presentazione della domanda di dimissioni volontarie tale termine è perentorio per i docenti e il personale Ata. E per la prima volta, anche se il valore è ordinario, il termine vale anche per i dirigenti scolastici. In pari data la direzione generale per il personale scolastico del ministero della pubblica istruzione ha emanato una circolare contenente le indicazioni operative. Disposizioni e indicazioni operative che non introducono modifiche sostanziali sulla modalità di presentazione delle specifiche domande né sui requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedervi. La sola novità contenuta nel decreto del 9 gennaio è il richiamo ai commi 7 (limiti alla concessione di un biennio di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età) e 11 (attribuzione all'amministrazione scolastica della facoltà di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, nei confronti del personale con 40 anni di servizio e/o di contribuzione utile a pensione), dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008 e le cui modalità di attuazione, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009, saranno diramate con una specifica direttiva. Ed erano proprio queste le indicazioni su cui era in atto un braccio di ferro tra Istruzione ed Economia, braccio di ferro sull'operatività della Finanziaria estiva non ancora risolto.

Limitatamente ai requisiti richiesti a tutto il personale scolastico per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la circolare si limita a sottolineare che per il 2009, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lett. c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola tali requisiti minimi restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre 2009. Le modalità e i requisiti richiesti ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono quelli illustrati nei servizi pubblicati su ItaliaOggi nelle edizioni di martedì 16, 23 e 30 dicembre 2008 e che in questa sede si richiamano integralmente. Novità, invece, per la cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici. Essa continua ad essere disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del contratto di settore 11 aprile 2006 dell'area V della dirigenza, una disciplina che per quanto attiene, in particolare, alla cessazione anticipata e quindi prima del raggiungimento dei limiti di età (65 anni), è sostanzialmente diversa da quella che si applica ai docenti e al personale Ata. Al raggiungimento del limite massimo di età, la risoluzione del rapporto di lavoro scatta automaticamente ed opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della predetta condizione. L'interessato può, tuttavia, chiedere di permanere in servizio oltre il 65° anno di età se ha i titoli per fruire dei benefici di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Contrariamente a quanto dispone il comma 1 dell'articolo 28 del contratto, l'istanza di permanenza in servizio, al fine di fruire delle disposizioni contenute nei predetti due commi, deve essere presentata entro il 26 gennaio 2009 e non più entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età. Prima del raggiungimento del 65° anno di età, il dirigente scolastico può chiedere di risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con o senza rispettare i termini di preavviso previsti dall'articolo 32 del contratto. Nel primo caso sarà tenuto a corrispondere all'amministrazione una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il trattamento pensionistico verrà liquidato secondo le finestre previste per i pubblici dipendenti. Nel secondo caso i termini per presentare la domanda di risoluzione del rapporto di lavoro, senza incorrere in alcuna penalizzazione e con la corresponsione del trattamento di quiescenza dal 1° settembre 2009 sono i seguenti: entro il 31 maggio se il dirigente può fare valere una anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a otto anni; entro il 30 giugno se ha una anzianità di servizio fino a due anni e nel periodo compreso tra l'1 e il 25 giugno se l'anzianità di servizio è compresa tra tre e sette anni. Il termine del 26 gennaio previsto dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° settembre 2009, non si applica, pertanto, ai dirigenti scolastici anche se la circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2009 sottolinea che, per motivi organizzativi, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è opportuno che anche il personale dirigente scolastico osservi il termine del 26 gennaio per la presentazione della istanza di cessazione.